REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Giuseppina MAIO	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere relatore
Antonio PALAZZO	Consigliere
Marco FRATINI	Consigliere
Carola CORRADO	Primo Referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di revocazione iscritto al **n. 61515** del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Corte dei conti – Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello n.104, depositata il 15.3.2024;

promosso da:

Maria Giulia PICCHIONE, c.f. PCCMGL54S49G726M, nata a Pizzoli (Aq), il 9.11.1954, rappresentata e difesa dall'Avvocato Edoardo Giardino, c.f.: GRDDRD71D24H224I e dall'Avv. Salvatore Sfrecola, c.f.: SFRSVT41T14H501W, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Edoardo Giardino, in Roma, alla Via Adelaide Ristori n. 42; si dichiara di volere ricevere comunicazioni e avvisi al numero di fax 06/37359750 e al seguente indirizzo p.e.c.: e.giardino@arubapec.it;

contro

PROCURA GENERALE presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale *pro-tempore*;

VISTO il ricorso per revocazione;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del 15 gennaio 2025, svolta con l'assistenza del segretario Dott.ssa Paola Rinaldi, il relatore, Cons. Giuseppina Mignemi; l'Avv. Salvatore Sfrecola, per la ricorrente; il Pubblico ministero, V.P.G. Cons. Giulio Stolfi.

FATTO

1. Con la sentenza n. 104 del 15.3.2024, la Corte dei conti - Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello - in parziale accoglimento dell'appello proposto da Maria Giulia Picchione, all'epoca dei fatti Sovrintendente per i beni archeologici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, avverso la sentenza n. 112 del 30.3.2021, resa dalla Sezione giurisdizionale regionale per il Friuli Venezia Giulia – la condannava al pagamento di euro 5.000,00, "*ferme restando le ulteriori previsioni della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia n. 112/2021*", per il danno derivato dall'illegittimo affidamento dei lavori in regime di somma urgenza, ai sensi dell'art. 176 del d.P.R. n. 207 del 2010, con riguardo al solo intervento su Casa Bertoli di Aquileia.

2. La Procura territoriale aveva citato in giudizio Maria Giulia Picchione chiedendone la condanna al risarcimento del danno - quantificato complessivamente in euro 107.628,53, oltre accessori -, recato al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, derivato dalla ritenuta

impropria applicazione dell'art. 176 del d.P.R. n. 207 del 2010, che disciplinava, all'epoca dei fatti, i lavori nei casi di somma urgenza, con riguardo a quattro interventi di restauro monumentale: due relativi alla cinta muraria di Palmanova, uno su Palazzo Clabassi di Udine ed uno su Casa Bertoli di Aquileia.

3. Il Giudice di prime cure rigettava la domanda della Procura relativa al primo intervento sulla cinta muraria di Palmanova e all'intervento su Palazzo Clabassi e alle spese legali e agli interessi legali per vicende attinenti detti interventi; condannava, invece, la convenuta al risarcimento del danno, in favore del predetto Ministero, di complessivi euro 10.000,00 - euro 5.000,00 per Palmanova 2 ed euro 5.000,00 per Casa Bertoli -, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo, per gli interventi da ultimo citati.

Con riguardo, in particolare, all'intervento su Casa Bertoli di Aquileia, che viene in rilievo in questa sede, la Sezione territoriale evidenziava, in punto di fatto, che:

• i lavori erano inseriti nel programma annuale approvato con decreto ministeriale del 2012 e finanziati con risorse appostate nella contabilità speciale della Sovrintendenza (*cfr.* contratto di appalto rep. n. 6816 del 4 giugno 2014);

• responsabile del procedimento era la Sovrintendente Picchione, mentre l'incarico di progettista e direttore dei lavori era stato conferito all'architetto Casucci, con nota prot. n. 13025 del 9 ottobre 2013 (*cfr.* verbale di somma urgenza del 19 dicembre 2013):

• l'architetto Casucci aveva emesso il verbale di somma urgenza il 19

dicembre 2013;

• la relativa perizia, recante il n. 6350, veniva adottata il 24 gennaio 2014 (*cfr.* contratto di appalto rep. n. 6816 del 4 giugno 2014);

• i lavori erano consegnati con verbale in data 28 gennaio 2014 (*cfr.* relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 5 marzo 2015);

• il verbale di somma urgenza del 19 dicembre 2013 e la perizia n. 6350 del 24 gennaio 2014 erano stati trasmessi alla Direzione regionale, con nota prot. n. 5568 del 7 maggio 2014 (*cfr.* contratto di appalto rep. n. 6816 del 4 giugno 2014

• il contratto di appalto risultava stipulato l'8 maggio 2014, iscritto al n. 6816 di repertorio il 4 giugno 2014 e registrato l'Agenzia delle entrate di Trieste il 15 luglio 2014 con il n. 3093;

• i lavori erano iniziati con verbale d'inizio lavori in data 9 maggio 2014 (*cfr.* relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 5 marzo 2015);

• nel corso dei lavori, venivano a cessare i motivi dell'intervento in somma urgenza, per cui si procedeva a contabilizzare solo i lavori eseguiti a tutto il 28 gennaio 2015 e l'importo delle opere variava in euro 69.273,46, in diminuzione di euro 55.226,54 rispetto all'importo contrattuale;

• i lavori ritenuti, in corso d'opera, non rientranti nella somma urgenza erano, dunque, affidati ad altra ditta individuata a seguito di distinto procedimento per la scelta del contraente, in ragione di una offerta a ribasso del 12,21% (verbale di gara del 30 gennaio 2015), (*cfr.* determinazione della Sovrintendente del 16 dicembre 2014 e atti successivi), estraneo alla presente controversia;

• i lavori affidati per somma urgenza venivano ultimati il 28 gennaio 2015 ed "*eseguiti con buoni materiali e a regola d'arte*" (*cfr.* relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 5 marzo 2015).

Secondo la Sezione territoriale, considerata la previsione programmatica dell'intervento su Casa Bertoli, effettuata sulla base del presupposto della necessità dell'intervento già dal 2012, acquistava rilievo la lunga inerzia serbata dalla convenuta, Sovrintendente e responsabile del procedimento, che aveva conferito l'incarico di progettista e di direttore dei lavori solo nel mese di ottobre del 2013, lasciando, così, decorrere infruttuosamente un lungo periodo potenzialmente utile per l'affidamento dei lavori con una procedura ordinaria, anziché con quella prevista per la situazione di somma urgenza, cagionando la perdita della possibilità di beneficiare del ribasso derivante dal confronto competitivo.

Il Giudice di prime cure riteneva significativo che l'odierna ricorrente rivestisse, sin dall'inizio, le qualità di Sovrintendente, oltre che di responsabile del procedimento; qualità che le conferivano la più ampia signoria sul procedimento.

Pertanto, per un verso, riteneva riconducibile solo alla Picchione l'inerzia riscontrabile fino al mese di ottobre del 2013 e, per altro verso, riteneva che la lunga inattività fosse connotata da colpa grave.

In ordine alla misura del danno, la Sezione territoriale condivideva, "*almeno in linea di principio e nel suo ordine di grandezza*", il criterio di quantificazione individuato dalla Procura regionale in relazione al mancato ribasso (euro 11.077,99), in quanto ancorato a parametri vicini al ribasso del 12,21%, in concreto realizzato per i lavori affidati per lo stesso edificio, con

separato procedimento.

Peraltro, considerato che la domanda della Procura era limitata alla metà della somma innanzi individuata, la Sezione, pur dubitandone, riteneva superfluo approfondire la sussistenza delle condizioni di somma urgenza; accertamento effettuato da altro soggetto, non convenuto.

Quindi, secondo il Giudice territoriale "- *ritenendo corretto quantificare, in via equitativa, la posta di danno di cui si tratta in euro 10.000,00, collocandosi tale misura in posizione approssimativamente media tra la quantificazione operata dalla Procura e quella che sarebbe derivata dall'applicazione del ribasso ottenuto per gli altri lavori, evidentemente diversi, eseguiti sullo stesso edificio – appar*[iva] *giusto determinare, dunque, la corrispondente quota riconducibile alla responsabilità amministrativa della convenuta in euro 5.000,00, consequenziale corrispondente condanna della stessa in parziale accoglimento della domanda della Procura regionale.*".

4. Il Giudice d'Appello, come innanzi detto, ritenuta non sussistente la responsabilità erariale per l'affidamento dei lavori in regime di somma urgenza relativi al secondo intervento sulla cinta muraria di Palmanova (c.d. Palmanova 2), giungeva a diversa conclusione con riguardo all'intervento su Casa Bertoli.

Secondo la Sezione d'Appello, gli argomenti addotti dall'appellante al fine di escludere il protrarsi dell'inerzia non erano condivisibili, in quanto facenti riferimento alla data di conferimento degli incarichi di progettista, direttore dei lavori e di RUP, avvenuta nell'ottobre 2013; mentre, trattandosi, nella specie, di lavori inseriti nella programmazione sin dal 2012, l'inerzia era da

valutarsi con riguardo alla precedente data di nomina della Picchione quale Sovrintendente, poiché da tale momento alla stessa era conferita la titolarità del potere d'iniziativa.

Evidenziava, inoltre, il Giudice di seconde cure, che, sotto altro profilo, per quanto emergeva dal verbale di somma urgenza, l'affidamento in discorso non era dipeso dall'avverarsi di un evento imprevisto, quanto piuttosto dal peggioramento dello stato di conservazione di beni che già versavano in stato di degrado e per i quali l'amministrazione aveva già programmato dei lavori ordinari.

Neppure poteva costituire giustificazione sufficiente al protrarsi dell'inerzia la circostanza che, solo nell'ottobre 2013, era stato assegnato un supporto legale alla Sovrintendenza, "*considerato, peraltro, che la richiesta di costituzione di un ufficio legale era stata motivata dalla Picchione sulla base della necessità di usufruire di supporto soprattutto per la redazione degli atti attinenti alla tutela paesaggistica e monumentale, maggiormente oggetto di contenzioso (cfr., all. 26, produzione di primo grado, doc.3, produzione di appello).*".

Secondo la Sezione d'Appello, infine, rilevavano, una serie di circostanze di fatto, puntualmente elencate dal giudice di primo grado, indicative di una sostanziale trascuratezza nella gestione del procedimento anche dopo la redazione del verbale di somma urgenza, "*tra le quali si evidenzia in particolare il lasso di tempo trascorso tra la constatazione della somma urgenza (dicembre 2013) e l'inizio dei lavori (maggio 2014) a cui si aggiungono i ritardi nella redazione della perizia, nella trasmissione della documentazione alla Direzione regionale e nella stipula del contratto*

d'appalto.".

La considerazione complessiva di tali elementi, secondo la Sezione d'Appello, induceva a ritenere che, nella fattispecie, fosse possibile far precedere l'individuazione del contraente da un confronto competitivo minimale a tutela sia della concorrenza che del parsimonioso utilizzo delle risorse pubbliche.

Il Giudice di secondo grado riteneva, poi, infondate, anche le doglianze dell'appellante sulla quantificazione del danno operata dalla Sezione territoriale, considerato che, per questa voce, il danno non era stato quantificato sulla base dei ribassi mediamente riscontrati sui prezziari regionali (16%), bensì sulla base della percentuale di ribasso del 12,21%, ottenuta mediante il ricorso alla procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento dei lavori sul medesimo edificio, che inizialmente erano compresi nell'affidamento con le modalità della somma urgenza.

Dunque, era stato adottato il parametro più favorevole alla convenuta e, comunque, idoneo ad individuare, in concreto, il vantaggio che sarebbe derivato all'amministrazione dall'adozione di una procedura competitiva snella, quale il cottimo fiduciario.

In secondo luogo, l'importo quantificato mediante l'applicazione della percentuale del 12,21%, pari a euro 11.077,99, era stato imputato dalla Procura erariale all'architetto Picchione in misura pari al 50% (euro 5.538,99), tenuto conto del ruolo svolto nella vicenda dall'architetto Casucci, nella qualità di progettista e direttore dei lavori.

Infine, il giudice di primo grado, in via equitativa, aveva operato un'ulteriore riduzione, superiore al 10%, giungendo a quantificare l'addebito in euro 5.000,00, comprensivi anche della rivalutazione monetaria.

Sicché, non venivano ritenute sussistenti nemmeno le condizioni per operare ulteriori riduzioni del danno nell'esercizio del potere riduttivo.

5. Avverso la sentenza n. 104 del 2024, resa dalla Corte dei conti - Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, Maria Giulia Picchione proponeva ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 202, c. 1, lett. f), c.g.c.

5.1 Con il primo motivo, la ricorrente censurava la sentenza impugnata, asseritamente affetta da errore di fatto, poiché fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità sarebbe incontrastabilmente esclusa.

In particolare, sarebbe assolutamente escluso che "*la situazione che ha dato luogo all'emergenza, accertata con verbale di somma urgenza del 19 dicembre 2013 dell'arch. Casucci sia effetto del «protrarsi dell'inerzia» dell'Arch. Picchione che* [andrebbe] *valutata NON «con riguardo alla data di nomina quale Sovrintendente, ben precedente, poiché da tale momento la stessa era titolare del potere di iniziativa».*".

Secondo la ricorrente, invece, l'inerzia andrebbe considerata "*con riferimento al tempo che era stato complessivamente assegnato alla Sovrintendenza dalla Direzione regionale per procedere al conferimento degli incarichi per la progettazione dei lavori di manutenzione di Casa Bertoli e procedere all'impegno di spesa ad essi relativo, con termine fino al 31.12.2014 come conferma anche la nota del Direttore regionale del 29.1.2015, prot. 529, di riscontro alla richiesta di chiarimenti del Soprintendente del 5.11.2014 (...)*".

Considerato che il finanziamento, nel programma annuale dei lavori del 2012, non era specificamente riferito ad alcun progetto, gli incarichi di progettista e direttore dei lavori sarebbero da ritenersi tempestivamente affidati.

Rileverebbe, poi, che, solo in occasione del sopralluogo del 19.12.2013,

finalizzato alla progettazione e alle attività propedeutiche, era stata ravvisata la necessità di procedere con l'intervento urgente sulla copertura, a causa di infiltrazioni d'acqua, per evitare pericolo per la pubblica incolumità e, pertanto, i tempi per la valutazione dell'inerzia della ricorrente avrebbero dovuto essere calcolati da tale data.

E rispetto alla ridetta data del verbale di somma urgenza, risulterebbe tempestiva sia la redazione della perizia, sottoscritta dalla ricorrente il 24.1.2014, che la consegna dei lavori, avvenuta con verbale del 28.1.2014.

Il Giudice d'appello non avrebbe, poi, tenuto in congrua considerazione le criticità organizzative dell'Ufficio, anche con riguardo all'arretrato e all'assegnazione di sufficiente personale.

Sarebbe, infatti, "*incontrastabilmente vero*" che l'unità di personale (dott. Boscarino) autorizzata a prestare supporto giuridico-amministrativo alle attività del Responsabile del procedimento di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, avrebbe espletato l'incarico dal 9.10.2013 fino al 29.10.2014, e che, quindi, si sarebbe occupata pure della procedura di somma urgenza in discussione.

5.2 Con il secondo motivo, la ricorrente censurava la medesima sentenza, poiché affetta da un ulteriore errore di fatto, con riguardo al verbale di somma urgenza del 19.12.2013.

In particolare, il Giudice di seconde cure avrebbe erroneamente affermato che l'affidamento dei lavori non sarebbe dipeso da un evento imprevisto, ma dall'aggravarsi dello stato di conservazione del bene, che già versava in stato di degrado, e che vi sarebbe stato ritardo tra la constatazione della situazione di somma urgenza dei lavori (dicembre 2013), la redazione della perizia

(gennaio 2014) e l'inizio dei lavori (maggio 2014), poiché i lavori sarebbero stati consegnati tempestivamente il 28.1.2014.

Rileverebbe, poi, la condotta della Direzione regionale che, pure avendo funzioni di coordinamento, vigilanza e controllo, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 233 del 2007, non avrebbe mosso alcuna censura alla procedura.

Per la fase rescissoria, la ricorrente riproponeva testualmente i motivi già prospettati in appello.

5.3 Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: "*Voglia Codesta Ecc.ma Corte dei Conti adita, contrariis reiectis, nel merito: in via rescindente, in accoglimento del presente ricorso, annullare la sentenza impugnata per i vizi evidenziati; in via rescissoria, in accoglimento dell'appello, assolvere l'Arch. Picchione per assenza di colpa grave;*

In via subordinata: esercitare il potere di riduzione dell'addebito;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.".

6. Si costituiva in giudizio la Procura generale, rappresentando che i motivi di ricorso sarebbero essenzialmente riproduttivi di quelli di appello, in ordine a questioni già compiutamente esaminate sia in primo che in secondo grado, e non evidenzierebbero alcuna svista, ma solo una valutazione degli atti di causa, con specifico riguardo alla inerzia gravemente colpevole della ricorrente nell'esercizio delle descritte funzioni.

Concludeva, quindi, per l'inammissibilità e, in ogni caso, per l'infondatezza del ricorso.

7. All'udienza del 15 gennaio 2025, le parti ribadivano le considerazioni e le conclusioni rassegnate in atti e la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'art. 202 c.g.c., per quel che rileva in questa sede, dispone che: "1. *Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione quando: (...) f) la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; l'errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare (...).*".

La revocazione, quindi, non rappresenta un generico strumento giudiziale per addivenire ad un riesame della controversia, ma costituisce un rimedio per situazioni eccezionali, che hanno impedito la corretta formazione della decisione del giudice, per specifiche anomalie tassativamente indicate dal legislatore.

In conformità con la più recente giurisprudenza della Cassazione (Cass. nn. 30052 e 29786 del 2024del 2024; nn. 25871, 25865 del 2023) e del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, n. 8654 del 2024; n. 8265 del 2023), l'errore di fatto, per essere rilevante in sede di revocazione, occorre che:

a) derivi da una semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, che abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo con ciò come comprovato un fatto documentalmente escluso od obiettivamente inesistente (Cass. n. 29786 del 2024);

b) sia accertabile e riscontrabile, attesa la genesi senso-percettiva, con

immediatezza, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche;

c) attenga ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato (Cass. n. 30052 del 2024);

d) concreti un elemento decisivo della decisione revocanda, necessitando, a tal fine, un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e il *decisum* (*cfr.* Cons. Stato, n. 1610 del 2017).

Ne discende che l'errore di fatto revocatorio è configurabile nell'attività preliminare del Giudice, relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale, ma non coinvolge la successiva attività di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del convincimento (Cass. n. 30626 del 28.11.2024).

Se, perciò, vi rientrano i casi in cui il Giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo, ne devono, per contro, essere escluse le ipotesi di erroneo, inesatto o anche solo incompleto (*cfr.* Cons. Stato, ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21) apprezzamento delle risultanze processuali, di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero i casi in cui la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita: tutte ipotesi, queste ultime, che danno luogo semmai ad un ipotetico errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione, che, altrimenti, si trasformerebbe surrettiziamente in un ulteriore grado del giudizio, non

previsto dall'ordinamento.

In buona sostanza, l'errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo con riguardo all'attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale, di modo che, del fatto, vi siano due divergenti rappresentazioni: quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali, ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, ai fini della formazione del convincimento del Giudice (Cons. Stato, n. 8180 del 2023).

Esso, pertanto, non deve confondersi con l'errore che coinvolge l'attività valutativa del Giudice, costituendo il peculiare mezzo previsto dal legislatore per eliminare l'ostacolo materiale che si frappone tra la realtà del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista o dell'abbaglio (Cons. Stato, n. 1571 del 2017).

Sullo stesso solco della citata giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato, anche secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (Sez. III App., sent. n. 528 del 2023; Sez. I App., sent. n. 456 del 2023; Sez. II App., sent. n. 284 del 2023), l'errore di fatto, riparabile attraverso il rimedio della revocazione, deve consistere in una mera svista materiale, che abbia indotto il Giudice a supporre l'esistenza di un fatto la cui verità è esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto positivamente accertato in modo parimenti indiscutibile.

A tale stregua, rimane esclusa dall'area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla pretesa errata valutazione o interpretazione dei fatti, documenti e risultanze processuali, che investano direttamente la

formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto (Cass. n. 8981 del 2023; n. 29750 e n.4678 del 2022; n. 14678 e n. 10249 del 2021; Cass. SS.UU., n. 30996 del 27.12.2017; Corte dei conti, Sez. I App., n. 456 del 2023; Sez. II App., n. 284 e n. 121 del 2023).

Non costituiscono, quindi, cause di revocazione della pronuncia di appello l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione (Cass. SS.UU., n. 8984 dell'11.4.2018; id. n. 6669/2015, *id.* n. 321/2015; Corte dei conti, Sez. III App., sentt. n. 368 e n. 357 del 2023).

2. Tanto premesso, occorre, in primo luogo, rilevare che gli asseriti errori prospettati nel ricorso per revocazione attengono a questioni tutte espressamente trattate sia dal giudice di primo grado che dal giudice di appello, che si sono chiaramente e motivatamente pronunciati sulla tempistica e sulle modalità di svolgimento delle attività della ricorrente, nonché sulla sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave.

Gli errori prospettati dalla ricorrente attengono, pertanto, a punti controversi, ove, per errore su un "punto controverso", come tale non rilevante ai fini del ricorso revocatorio, si intende quello formatosi su un punto che, nella sentenza impugnata, è stato deciso in base all'apprezzamento delle risultanze processuali, alla loro valutazione e alla loro interpretazione da parte del giudice; mentre, di contro, per errore revocatorio, rilevante ai fini dell'impugnazione, si intende, come detto, quello che deriva da un mero "abbaglio dei sensi", consistente in un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l'una emergente dalla sentenza e l'altra risultante dagli atti e documenti di causa; contrasto immediatamente rilevabile come tale

(Cons. Stato, nn. 8159 e 7958 del 2023).

Dovendosi, peraltro, escludere l'errore revocatorio pure nel caso in cui la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché, in tal caso, è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass. n. 25187 del 2023).

In secondo luogo, i motivi di ricorso, lungi dall'evidenziare errori di fatto, risultano meramente intesi a contestare le posizioni di diritto e le valutazioni dei fatti operate dal Giudice di seconde cure e che hanno condotto alla pronuncia di condanna.

In particolare, il Giudice d'appello ha percepito in maniera assolutamente corretta i fatti attinenti alla tempistica delle attività svolte dalla Sovrintendente, così come risultanti dalla documentazione in atti, solo che, diversamente da quanto auspicato pure in questa sede dalla stessa, li ha diversamente valutati, ai fini della sussistenza della responsabilità erariale.

Lo stesso è a dirsi per l'elemento soggettivo della colpa grave, attenendo, l'asserito errore, alla valutazione del Giudice.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da nota della segreteria, in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da nota della segreteria, in euro 144,00 (centoquarantaquattro,00), in favore dello Stato.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Dott.ssa Giuseppina Mignemi	Dott.ssa Giuseppina Maio
F. to digitalmente	F. to digitalmente

Depositata il 20/01/2025

IL DIRIGENTE

F. to digitalmente